

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 41 del 23/04/2019



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE IV

Pianificazione urbanistica, centri storici e Protezione Civile
Servizio 1 - Gestione Piani Urbanistici, Pianificazione Territoriale

Dirigente: Arch. Marcello Dimartino - Capo Servizio: Arch. Aurelio Barone

P.zza San Giovanni / P.zza Pola - Tel. 0932/676573
e-mail: urbanistica@comune.ragusa.gov.it

Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni sul Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa

Premessa

A seguito della pubblicazione della Delibera di Giunta N.667 del 30/12/2016 (recante *Presa d'atto dell'adeguamento alla L.R. n. 3 del 17/03/2016 e D.A. 319/gab del 05/08/2016, del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa, adozione dello stesso e approvazione del rapporto ambientale e dello studio di incidenza ambientale. Proposta per il Consiglio Comunale*) e degli elaborati di Piano, sono pervenute le seguenti osservazioni:

N. PROT.	NOME DITTA
1. 12619/2017	LEGAMBIENTE RAGUSA
2. 6420/2017	BAIA DEL SOLE S.P.A.
3. 13002/2017	LO CHALET DI COCO MARIO
4. 13007/2017	SCEAR SRL
5. 26817/2017 (fuori termine)	BAJA BEACH CLUB

Osservazione n. 1

1) Non chiara identificazione del sito SIC ITA 080006 e degli obiettivi che il PUDM vorrà raggiungere per tale sito.

1.1 La ditta fa presente l'errata indicazione del codice del SIC Punta Braccetto C.da Cammarana riportata negli elaborati di piano, indicato con ITA 080004 anziché con il codice ITA 080006

Dai dati della Regione Siciliana sui Siti di Importanza Comunitari e dallo stesso Piano di Gestione dei Residui Dunali della Sicilia Sud Orientale, risulta che il codice esatto del SIC Punta Braccetto C.da Cammarana è ITA 080004, mentre il codice ITA 080006 fa riferimento al SIC Cava Randello, Passo Marinaro, che si trova ad una distanza di circa 1 km dalla costa, dunque ben oltre l'area del demanio marittimo.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

1.2 risulta utile rammentare che il sito ITA 080006 Punta Braccetto C.da Cammarana ha, secondo il Piano Paesaggistico, un livello di tutela 3 (aree che costituiscono le cosiddette "invarianti" del paesaggio); mentre, secondo l'art. 22 delle NTA del PUDM è stato considerato con un generale livello di tutela 2 ad eccezione dell'arenile prospiciente l'area del demanio forestale di Randello (zona D5), dove, al fine di tutelare maggiormente le emergenze naturalistiche esistenti, tali aree sono indicate con la dicitura: tutela 2*

L'art. 22 delle NTA del PUDM considera diversi livelli di tutela rispetto alle destinazioni d'uso ed attività consentite sulle aree del demanio marittimo, anche in relazione al Piano Paesaggistico approvato; si individuano diverse gradualità di tutela in cui il livello massimo era attribuito (nella versione non adeguata alla L.r. 3/2016) alle aree della Riserva della Foce dell'Irminio (peraltro esclusa a seguito dell'adeguamento del PUDM alla L.R. 3/2016), dove le norme del PUDM erano più restrittive rispetto al SIC sopracitato. In sostanza la gradualità di tutela individuata nel PUDM è diversa da quella del Piano Paesaggistico, poiché, a differenza del piano paesaggistico, è finalizzata elusivamente a specifiche attività e destinazioni d'uso del demanio marittimo, che sono ampiamente specificate nelle norme stesse del piano e comunque non in contrasto con quanto prescritto dalla pianificazione sovraordinata e dalle norme vigenti.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

1.3 Considerato che attualmente insistono nell'area due concessioni, la C17 e la C18 con scadenza nel 2020 e che, malgrado il PUDM preveda il diniego delle concessioni al loro rinnovo (art 33 comma 2), non si comprende come il divieto di posizionare ombrelloni e punti d'ombra possa essere fatto rispettare in data anteriore all'anno 2020.

Le disposizioni del PUDM, sia quelle relative alle concessioni esistenti sia quelle relative alle attività consentite nell'area, diventeranno esecutive a seguito dell'approvazione del piano, per cui non può esistere asincronia tra le azioni previste.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

1.4 proprio per gli obiettivi di tutela che si prefigge il PUDM redatto dall'Amministrazione Comunale, non si comprende come al comma 5c dell'art 36 (interventi) delle NTA, nella spiaggia in Zona D5 del sito SIC Punta Braccetto C.da Cammarana possa essere prevista la realizzazione di accessi all'arenile attraverso

pedane e rampe. Lo stesso articolo motiva tale decisione al fine di realizzare accessi all'arenile per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; tuttavia, è ben noto che l'accesso all'arenile viene estremamente facilitato attraverso il comodo varco realizzato all'interno dell'area forestale. Ricordiamo, tra l'altro, che la realizzazione di tale tipo di accesso era prevista all'interno della concessione C 17 (titolare Donnafugata Resort srl), concessione che, come già detto, il PDUM ne prevede il diniego. Realizzare un tale accesso sarebbe oltretutto inutile, addirittura dannoso, in quanto, di fatto, potrebbe costituire uno degli ipotetici motivi di mantenimento della citata concessione.

Il comma 5c dell'art 36 (interventi) delle NTA individua: *Realizzazione accessi all'arenile per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale attraverso il posizionamento di pedane e rampe con struttura in legno opportunamente o altri materiali ecocompatibili; installazione passerella in legno per l'accesso alla spiaggia in Zona D5.* Negli elaborati cartografici tali accessi non sono individuati poiché la loro ubicazione verrà concordata in sede di conferenza di servizi con l'Azienda Foreste, in funzione degli interventi previsti di ripristino dei cordoni dunali. Non esiste dunque nessuna correlazione di tali accessi con la concessione C17.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

2) Azioni di contrasto all'erosione costiera.

2.1 ... A tal proposito vorremmo comunque ricordare all'Amministrazione Comunale che la non realizzazione di pennelli o frangiflutti non può e non deve essere considerata un'opzione valutata alla stregua di una generica scelta, bensì un preciso obbligo dettato dal Piano Paesaggistico approvato con D.A. del 05 aprile 2016 e pubblicato nella GURS del 13 maggio 2016; dove, all'art 35, non consente la realizzazione di barriere, scogliere e di tutte le opere a mare che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine. Senza ombra di dubbio (tra le persone dotate anche solo di una "mediocre competenza tecnica" in materia di dinamica dei litorali), tra le opere a mare non consentite dal Piano Paesaggistico, si devono includere anche i pennelli: strutture rigide trasversali alla linea di riva che si estendono dal retro spiaggia alla prima linea dei frangenti di normale mareggiata, oltre la quale il trasporto litoraneo può essere ritenuto poco significativo. Al fine di evitare in futuro spregevoli esempi di opere di difesa costiera che altre Amministrazioni Locali hanno, purtroppo, realizzato nel recente passato, sarebbe quindi auspicabile ed opportuno che le norme di attuazione del PUDM, "coerentemente" con quanto previsto dal Piano Paesaggistico, ribadissero questo concetto.

Coerentemente con quanto argomentato dal proponente l'osservazione, il PUDM non prevede la realizzazione di opere rigide a mare, quali frangiflutti o pennelli o scogliere, in grado di alterare la morfologia della costa, prevedendo al contrario forme di ripascimento morbido e l'eliminazione di una serie

di strutture rigide lungo la costa. Nella Relazione tecnica e nel Rapporto Ambientale del piano sono inoltre ampiamente specificate le motivazioni alla base di tali scelte effettuate.

Ciò considerato non si esprime parere all'osservazione presentata.

2.2 Infine, ricordiamo, che alquanto discutibile appare la scelta di realizzare nella zona Irminio A3, opere di difesa aderenti rigide, aventi la funzione di semplice protezione superficiale del profilo di riva, costituite da solo "pietrame" composto da rocce a spigoli vivi o arrotondati. L'area risulta localizzata al confine della riserva naturale; quest'ultima, come disposto dalla L.R. 3/2016, viene esclusa dalle porzioni del demanio marittimo in quanto riserva. Proprio in quanto area di confine, la zona Irminio A3 deve essere adeguatamente attenzionata. La stessa Amministrazione converrà che, obiettivamente, in alternativa a barriere aderenti costituite da "pietrame", esistono attualmente soluzioni progettuali più innovative e paesaggisticamente più accettabili ed idonee sul come realizzare barriere aderenti rigide. Barriere aderenti che, ovviamente, dovranno essere addossate al litorale, al fine di non alterare la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosionetrasporto- deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

La Zona A3 presenta un forte degrado della costa, come evidenziato dal livello di rischio di erosione individuato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. Tale condizione, ascrivibile a diversi fattori soprattutto antropici (come ad esempio la recente realizzazione del porto turistico di Marina, la manomissione della zona con strutture in cemento, quali muri, rampe, ecc.) rende necessario agire in maniera urgente ed efficace anche ai fini della tutela della limitrofa Riserva. Sebbene esistano numerose tipologie di intervento per limitare l'erosione della zona, la scelta effettuata non è suscettibile di alterare la morfologia della costa (peraltro già fortemente compromessa) e la fisionomia del processo erosionetrasporto- deposito, non costituisce detrattore paesaggistico e risponde alle esigenze di fattibilità economica e di contrasto immediato all'azione di erosione della costa. Tale previsione è stata inoltre recepita nell'ambito del progetto "ENEMALTA" per l'intervento di *Riqualificazione naturalistico e paesaggistico dell'area di approdo del cavidotto Italia - Malta* che ha ottenuto pareri positivi, ambientali e paesaggistici (da parte del Ministero dell'Ambiente, dell'Ente gestore della R.N.S.B. Macchia Foresta del fiume Irminio, e dalla Sovrintendenza BB CC AA di Ragusa). L'opera peraltro è stata già realizzata nell'ambito del suddetto progetto.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

Osservazione n. 2

A) La proposta di rielaborazione del PUDM del Comune di Ragusa per adeguarlo alla L.R. 3/2016 è palesemente illegittima laddove prevede limiti di utilizzo della proprietà privata e vincoli, anche di natura urbanistica, di uso e di destinazione dei terreni adiacenti di proprietà privata, terreni di fatto ben oltre la zona demaniale marittima e solo in parte confinanti. Tale operazione è una palese violazione del vigente P.R.G., infatti approvare tali vincoli costituirebbe invero una variante al P.R.G. adottata in violazione del relativo iter procedimentale sia per quanto riguarda le proprietà private, sia per quanto riguarda i terreni di proprietà si del Comune di Ragusa, ma non facenti parte del demanio marittimo.-

G) Si rileva altresì che la stessa rielaborazione del PUDM si pone in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia urbanistica, con evidente eccesso di potere per travisamento dei fatti, laddove viene vincolata e/o variata la destinazione di aree di proprietà della scrivente, non rientranti queste ultime nelle aree del demanio marittimo oggetto della rielaborazione. Infatti nelle N.T.A. del PUDM predisposto dal Comune di Ragusa al titolo II è prevista una serie di azioni regolamentate dagli artt. 38 e 39 su aree private di proprietà della scrivente che nulla hanno a che vedere con il demanio marittimo, se non la linea di confine. Ne deriva che tali articoli andranno del tutto disattesi e cassati trattandosi di interventi su proprietà privata NON PREVISTI dalle Linee Guida dettate dallo Assessorato Regionale, ma semmai oggetto di variante al PRG.

Si fa presente che tale confusione nasce dalla mancata indicazione della dividente demaniale sulle tavole progettuali, peraltro prevista dalle Linee Guida dell'Assessorato.

Pertanto l'attuale destinazione dell'area non può essere modificata dal PUDM **trattandosi di proprietà private regolamentate dal PRG e non di aree demaniali marittime regolamentate dal PUDM.-**

chiede

2) Si provveda a stralciare le aree ricadenti sia su proprietà privata che comunali (indicate anche nell'art.36 delle NTA come interventi), che non fanno parte della Zona demaniale marittima, anche se confinanti con quest'ultima, e quindi non oggetto di intervento del PUDM ma casomai di una variante al PRG..-

Premesso che al fine di migliorare l'equilibrio territoriale tra le componenti che interagiscono sulla costa: ambientali, economiche, sociali e culturali, ovvero per conciliare gli interessi economici legati al turismo ed all'agricoltura, il diritto di fruizione del litorale, la tutela e valorizzazione ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale della costa, la riduzione dei rischi per la sicurezza di persone e cose, il PUDM prende in considerazione una porzione di territorio più ampia rispetto al solo demanio marittimo. Le tipologie di azioni individuate sono così articolate:

- **Azioni dirette:** si tratta di norme (per la regolamentazione delle attività e destinazioni d'uso e per la gestione) e di interventi strutturali che riguardano le aree del demanio marittimo o localizzati in aree esterne al demanio ma che hanno una diretta relazione e influenza su questo. Costituiscono inoltre variante al Piano Regolatore Generale.

- **Azioni indirette:** le altre misure individuate rappresentano invece interventi indiretti poiché devono essere recepite nell'ambito della pianificazione urbanistica generale (attraverso la revisione del Piano Regolatore Generale) e/o attuate attraverso specifici piani attuativi e di settore.

Ciò premesso, si sottolinea che nelle aree oggetto degli artt. 38 e 39 la situazione del regime proprietario presenta diverse incongruenze, sia a livello catastale che a livello dell'area demaniale (come individuata dai dati territoriali informatizzati rilasciati ufficialmente dal Servizio 5 - Demanio Marittimo all'amministrazione comunale per la redazione del piano).

Considerato che eventuali variazioni del regime proprietario devono essere attestate da atti ufficiali diversi dalla semplice documentazione catastale, e che eventuali rettifiche dell'area del demanio marittimo vanno segnalate e risolte dal competente ufficio regionale, a seguito di apposite verifiche ed accertamenti, si procederà alla eventuale variazione della norme con modifica degli artt. 38 e 39 da azioni dirette ad azioni indirette.

Ciò considerato il parere all'osservazione presentata è subordinato ad apposite verifiche ed accertamenti

B) La proposta di rielaborazione del Piano di Utilizzo del demanio marittimo risulta illegittima anche laddove:

- anziché essere un Piano di "pianificazione generale", prende in considerazione le singole concessioni demaniali e sulla base di valutazioni del tutto discrezionali proprie del libero arbitrio, con conseguenti discriminazioni prive di alcun criterio oggettivo, si pone in contrasto con le "Linee guida" del decreto assessoriale, che indica alle competenti amministrazioni comunali "indirizzi generali" da seguire nella redazione del PUDM ;

- la stessa rielaborazione del PUDM per adeguamento alla L.R. 3/2016 è carente nelle tavole progettuali con quanto previsto dal punto 5 dell'art.1 delle Linee Guida (Allegato 1 al D.A. 319/GAB del 5/8/2016, parte IV *indirizzi metodologici*), ove è prevista l'indicazione:

- della linea di costa,
 - dell'indicazione della Dividente demaniale
 - della cartografia catastale
 - della indicazione dei mq di ogni concessione esistente
 - nonché dei dati delle varie Concessioni demaniali con indicato anno del primo rilascio e autorità competente che ha rilasciato il titolo concessorio al fine dell'adeguamento alla L.R. 15/2005.
- Tutte indicazioni mancanti nelle tavole progettuali allegate alla proposta di rielaborazione del PUDM del Comune di Ragusa oggetto delle presenti osservazioni.

CHIEDE

che nell'approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di Ragusa si tenga conto delle presenti osservazioni e per l'effetto:

1) Si provveda ad integrare le Tavoli progettuali con l'indicazione:

- della linea di costa,
- dell'indicazione della Dividente demaniale
- della cartografia catastale
- della indicazione dei mq di ogni concessione esistente
- nonché dei dati delle varie Concessioni demaniali al fine dell'adeguamento alla L.R. 15/2005.

Premesso che il PUDM è elaborato secondo i criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 05/08/2016, contenente le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*, che definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale *il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore*. Ai sensi dell'art.40 comma 1 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione di alcune aree, è attribuita, previa approvazione del Piano di Utilizzo Demanio Marittimo, *ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime*.

L'allegato 1 al D.A. 319/GAB del 05/08/2016 individua, in vari punti, i contenuti obbligatori, la documentazione tecnica, la zonizzazione e gli strati informativi a corredo del PUDM, e che quanto asserito dal proponente l'osservazione non costituisce riproduzione fedele di quanto riportato in una qualsiasi parte dell'allegato sopracitato, ma ne costituisce evidentemente una libera e soggettiva interpretazione,

si fa presente che gli elaborati rispettano quanto disposto nei vari punti dell'allegato 1 al D.A. 319/GAB del 05/08/2016, di cui si omette la puntuale elencazione in quanto oggetto di specifica verifica da parte degli uffici regionali competenti al fine dell'approvazione del piano.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

C) La proposta di rielaborazione ed adeguamento del PUDM alla L.R. 3/2016 non tiene conto delle

prescrizioni imposte dal punto 2 dalle linee guida allegato 1 al D.A. 319/GAB del 5/8/2016 per quanto attiene ai criteri di utilizzo delle aree demaniali marittime che devono prevedere:

- appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
- una quota non inferiore al 50% dell'intero litorale posto alla fruizione pubblica fatte salve le concessioni già rilasciate;
- appositi spazi di accesso per le persone diversamente abili.

Orbene per quanto attiene agli "appositi spazi per l'accesso di animali di affezione" non si rileva alcuna zona prevista riportata nelle tavole progettuali se non un'area interamente realizzata su proprietà privata, NON facente parte dell'area demaniale marittima oggetto del PUDM del Comune di Ragusa, per cui sotto tale aspetto la prescrizione è stata disattesa.

Lo stesso dicasi per gli "appositi spazi di accesso per le persone diversamente abili" che vengono posti, dalle Norme tecniche di Attuazione allegate alla delibera di Giunta, solo a carico dei Concessionari. Di fatto non si riscontrano nelle tavole progettuali indicazioni o riproduzioni di "accessi per diversamente abili" nelle zone previste per la libera fruizione della spiagge da parte della collettività a carico della pubblica amministrazione, ne conviene che anche sotto questo profilo le prescrizioni sono state disattese.-

chiede

3) Che le tavole progettuali vengano integrate con le prescrizioni previste dal punto 2 dalle linee guida allegato 1 al D.A. 319/GAB del 5/8/2016 per quanto attiene:

- appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
- una quota non inferiore al 50% dell'intero litorale posto alla fruizione pubblica fatte salve le concessioni già rilasciate;
- appositi spazi di accesso per le persone diversamente abili.

L'Art.38 *Area a verde attrezzato "Ex cimitero"* delle Norme Tecniche di Attuazione del piano individua nell'area, costituita da aree del demanio marittimo regionale (zona B1) e dal sito dell'ex cimitero, attraverso un progetto unitario, un area a verde attrezzato, costituita da un punto di ristoro con tipologia a chiosco e attrezzature per l'ingresso di animali di affezione. A seguito di verifiche ed accertamenti sul regime proprietario e sulle concessioni rilasciate nell'area, si provvederà ad eventuali modifiche della norma con individuazione degli spazi per l'accesso di animali di affezione in altro sito.

Ciò considerato il parere all'osservazione presentata è subordinato ad apposite verifiche ed accertamenti

Ai sensi della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza è da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate. A tal fine, come indicato nel DECRETO ARTA 319/GAB del 05/08/2016, il PUDM individua la lunghezza del Fronte demaniale marittimo dato in concessione e la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione, che è superiore al 50% dell'intero litorale, come illustrato nell'apposita tabella di cui al paragrafo 5.5 della Relazione Tecnica del piano.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

Premesso che erroneamente negli elaborati cartografici del piano non sono stati indicati alcuni accessi per disabili già realizzati dal comune, ad ulteriore chiarimento si precisa che, solo lungo il litorale che sottende l'abitato di Marina di Ragusa-Punta di Mola, per una lunghezza di circa 4 km, esclusi gli accessi alle singole concessioni demaniali, sono in atto esistenti:

- n. 16 accessi alla spiaggia libera, di cui n.4 per disabili;
- n. 3 accessi alla spiaggia libera da realizzarsi a carico dei concessionari, di cui n.2 per disabili
- n. 4 accessi alla spiaggia libera da realizzarsi a carico del comune, di cui n.3 per disabili

Si rileva l'effettiva opportunità di incrementare tali accessi in alcune zone del demanio poco servite, anche in conformità a quanto disposto dall'Allegato 1 al D.A. 319/GAB del 05/08/2016 secondo cui gli accessi al demanio devono essere assicurati di norma ad intervalli non superiori a 150 mt l'uno dall'altro.

Ciò considerato si esprime parere favorevole all'osservazione presentata.

D) Le rielaborazioni si pongono poi in contrasto col comma 1 dell'art.2 della legge regionale 19.04.2007 n.10 che fa salvi, anche in deroga, i manufatti esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative, nonché di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio.

Chiede

4) si tengano in considerazione le citate disposizioni di legge, che lasciano ferme le concessioni demaniali già in precedenza rilasciate ed i manufatti esistenti per come prevista dalla stessa normativa in base alla data di rilascio della concessione originaria.-

L'art.2, comma1, della L.r. 10 del 19/04/2007 recante *Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo* cita: *I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) - a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio - del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi del decreto 25 maggio 2006 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.*

Premesso che l'osservazione risulta generica, non indicando il caso o i casi specifici di tale supposto contrasto, e premesso che la disposizione di cui al precedente articolo non è applicabile poiché si riferisce ai

PUDM approvati ai sensi decreto 25 maggio 2006, inesistenti nel Comune di Ragusa, si fa presente tuttavia che il presente PUDM fa salvi tutti i manufatti precari realizzati alla data del 2 dicembre 2005.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

E) Le rielaborazioni infine si pongono in contrasto col punto 6, allegato A, delle citate "Linee guida" di cui al citato decreto assessorile del 04.07.2011 e successivi e con il comma 5 dell'art.7 del D.A. 319/GAB del 5/8/2016, i quali, nel disciplinare il regime transitorio, dispongono che *"..nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo, ai sensi dell'art.4, legge regionale 2 dicembre 2005, n.15, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola, con la quale il concessionario si impegni ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA, e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne forma oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo.."*, ma ciò solo con quelle rilasciate successivamente alla L.R. 15/2005.

Ne deriva che la mancata indicazione delle date di rilascio delle Concessioni, tra l'altro espressamente previste nelle Linee Guida dell'Assessorato, causa l'inapplicabilità della norma.-

F) La rielaborazione per adeguamento del PUDM del Comune di Ragusa, ancora una volta, nonostante le osservazioni già presentate ed il ricorso pendente al TAR di Catania, non riporta l'esatta estensione dell'area demaniale marittima data in concessione alla scrivente con la concessione demaniale n. 245/2012, già rinnovata dallo stesso Assessorato. Tale rielaborazione del PUDM quindi è chiaramente in contrasto col comma 2 bis dell'art.4 della legge regionale 29.11.2005 n.15 - aggiunto dall'art.56, comma 2, della legge regionale 06.08.2009 n.9 – ai sensi del quale *"..le disposizioni del presente articolo.."* afferenti all'utilizzo delle aree demaniali marittime secondo le previsioni degli "appositi piani" – *"..non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.."*. Ne conviene che andranno corrette nelle tavole progettuali le aree già Concesse e rinnovate con la concessione n. 245/2012 in

essere da prima dell'anno 2005 e pertanto non modificabili per come previsto dalle linee guida redatte dall'Assessorato per le redazioni dei PUDM.-

Ed infatti la società scrivente è titolare – come si è già detto - di concessione demaniale, asservita alle attività turistiche svolte dal Complesso Turistico "Baia del Sole", riportata al Foglio n.262, particelle numeri 64 e 990 (valida sino al 31.12.2020 ai sensi del decreto dell'Assessorato al Territorio e Ambiente del 12.08.2014, pubblicato sulla GURS del 05.09.2014 n.37).

Il Comune, col PUDM in questione, intenderebbe incidere sulla concessione demaniale con riferimento alle aree ricadenti in entrambe le particelle. Ed invero:

- la porzione della particella 64 nella Tav.7.2 viene individuata con la sigla L1, precisando la titolarità di Baia del Sole Spa e che la *"superficie del lotto in concessione"* è *"come da concessione demaniale"*. La citata Tavola 7.2 tuttavia, individua una porzione più ridotta dell'attuale superficie del lotto dato in concessione a Baia del Sole spa, e di fatto accorpato con un'altra Concessione demaniale esistente in uso ad altra Ditta;

- la particella 990 invece, nella Tav.7.2 viene individuata con la sigla L21 con destinazione "realizzazione punti di aggregazione con elementi di arredo urbano", ma nell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione al terzo comma è previsto che *"..la concessione esistente L21 (foglio 262, p.lla 990) attualmente destinato alla posa di ombrelloni e sdraio sarà modificato per la destinazione ad area a verde attrezzato (lotto 21) A seguito delle verifiche il lotto in concessione L21 ... sarà affidata in gestione attraverso uno specifico bando pubblico....."*.

Gli atti quindi – laddove non si tratti di un semplice errore materiale, come in realtà dovrebbe essere - sono illegittimi perchè una eventuale riduzione della superficie del lotto dato in concessione alla società ricorrente, si pone in contrasto – come si è già dedotto – tanto col comma 2 bis dell'art.4 della legge regionale 29.11.2005 n.15, aggiunto dall'art.56, comma 2, della legge regionale 06.08.2009 n.9, quanto col punto 7 delle "Linee guida" approvate col decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente del 04.07.2011, che con il comma 5 dell'art.7 del D.A. 319/GAB del 5/8/2016– che impone al Comune di tener conto, nella redazione del PUDM, delle concessioni già rilasciate..-

Infatti le aree ricadenti sulle particelle 990 e 64 in questione, di proprietà della Regione Sicilia settore V - Demanio Marittimo, risultano date in concessione demaniale marittima già da prima dell'anno 2005, e quindi per come previsto dalla normativa non possono essere ridotte né variate in quanto preesistenti alla entrata in vigore del PUDM.-

chiede

4) si tengano in considerazione le citate disposizioni di legge, che lasciano ferme le concessioni demaniali già in precedenza rilasciate ed i manufatti esistenti per come prevista dalla stessa normativa in base alla data di rilascio della concessione originaria.-

6) che vengano indicate nelle tavole del PUDM l'esatta estensione dell'area demaniale marittima data in concessione alla scrivente con la concessione demaniale n. 245/2012 già rinnovata;

5) si integrino le tabelle di cui al comma 1 dell'art. 33 delle NTA con l' indicazione delle date di rilascio delle Concessioni, tra l'altro espressamente previste nelle Linee Guida dell'Assessorato, per poter chiaramente applicare l'art 4 della L.R. 15/2005 e non si precluda il rilascio di nuove

concessioni demaniali nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo

L'assunto che la ditta sarebbe titolare di diverse concessioni demaniali rilasciate prima dell'entrata in vigore della L.r. 15/2005 dovrà essere validata dalla legittima documentazione rilasciata dagli uffici regionali competenti, di cui il comune possiede parziali informazioni. Solo a seguito di tale verifica potranno essere eventualmente ratificati i dati relativi a tali concessioni.

Si sottolinea inoltre che l'area demaniale indicata negli elaborati cartografici del PUDM rispetta fedelmente i dati rilasciati ufficialmente dal Servizio 5 - Demanio Marittimo all'amministrazione comunale per la redazione del piano, ne consegue che eventuali incongruenze vanno segnalate e risolte al competente

ufficio regionale.

Fermo restando la possibilità da parte della Regione di rilasciare concessioni demaniali, si effettuano le seguenti considerazioni:

- l'art.4 comma 3 della L.r. 29 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. stabilisce che *In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.*
- Con la delibera di Giunta n.258 del 09/06/2014 *Indicazioni per la redazione del PUDM – Atto di indirizzo si dà mandato al Dirigente di non procedere al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla definitiva approvazione del PUDM*, ritenuto che: *di fondamentale importanza provvedere in merito in modo da procedere ad una unica valutazione di incidenza ambientale per l'intero PUDM e considerare le relazioni che le attività previste all'interno dello strumento di pianificazione hanno con l'ambiente; per i motivi sopra esposti si ritiene che il rilascio di ulteriori autorizzazioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 15/05 potrebbe compromettere l'attuazione delle misure di tutela da prevedere nel PUDM per l'adeguamento alle osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.*
- Motivi di pubblico interesse: *sicurezza e tutela ambientale.* La realizzazione del limitrofo Porto di Marina di Ragusa ha notevolmente influenzato l'andamento delle correnti e il deposito locale delle sabbie trasportate, con conseguenze rilevanti sulla morfologia dell'arenile in corrispondenza della frazione balneare fino alla Riserva della Foce dell'Irminio. Il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti, con la realizzazione di nuove strutture e l'aumento del carico di popolazione sulla spiaggia, potrebbe pertanto pregiudicare i fragili equilibri in essere. Tali richieste, se non previste nel PUDM in itinere e dunque non valutate nel Rapporto Ambientale, dovrebbero comunque essere corredate da specifici studi di valutazione ambientale che tengano conto degli impatti cumulativi determinati dalla presenza delle altre attività, anche in riferimento alla limitrofa Riserva e area SIC della Foce dell'Irminio.
- Motivi di pubblico interesse: *garantire la libera fruizione dell'arenile.* L'arenile che sottintende il centro balneare di Marina di Ragusa, individuato nel PUDM come Zona B, ha una lunghezza complessiva di circa 2,5 km; in tale area sono localizzate ben 15 concessioni demaniali marittime, per una lunghezza complessiva di circa 1,39 km pari ad oltre il 50% della lunghezza complessiva. Il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento delle concessioni esistenti ridurrebbe ulteriormente la garanzia di libera fruizione dell'arenile, creando uno squilibrio tra le aree in concessione e quelle libere.

Infine si sottolinea che, se come affermato dal proponente l'osservazione, la ditta risulta titolare di diverse concessioni (per una superficie complessiva di oltre 4.500 mq) destinate ad uso esclusivo dei clienti del

complesso turistico, tale situazione, in rapporto alla configurazione ed alla limitata ampiezza dell'arenile interessato, costituisce di fatto una privatizzazione dell'area demaniale, inibendo nell'intera zona reali possibilità di fruizione al pubblico.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

H) Si rileva infine che nelle Norme di Attuazione al comma 1 dell'art. 33 viene individuata l'area in

concessione alla scrivente ricadente sulla porzione della particella 64 con l'indicazione L1 e destinazione, per come previsto dal "Sidemar – Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" fornito dall'Assessorato, con l'art. 30 ormeggio, rimessaggio e noleggio (natanti e pedalò) ed art. 32 spazi ombreggiati. Mentre l'area ricadente nella particella 990 viene indicata con L21 e destinazione con l'art. 38 Aree e verde attrezzato.

Si dissente da tale indicazione in quanto le aree in concessione sono, per come già indicato, asservite alle attività turistiche svolte dal Complesso Turistico "Baia del Sole" e quindi con riferimento alle tabelle "Sidemar – Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" vanno indicate: per l'area ricadente sulla p.lla 64 = **art. 6** Aree attrezzate per la balneazione per l'area ricadente sulla p.lla 990 = **art. 9** Altra tipologia di area attrezzata per la balneazione. Tra l'altro dalla lettura dei codici delle tabelle "Sidemar – Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" si rileva che:

- l'art. 30 si riferisce a "Stabilimento balneare"
- l'art. 32 si riferisce a "Verde pubblico e spazi ombreggiati – Giardino e verde in genere"
- l'art. 38 si riferisce a "Altre strutture pubbliche"

Che nulla hanno a che vedere con la destinazione già asservita dallo stesso Assessorato alle aree in Concessione.-

Chiede

7) che venga confermata la destinazione d'uso, già asservita dallo stesso Assessorato alle aree in Concessione, con gli articoli previsti dal "Sidemar – Manuale Linee Guida per l'editing del PUDM" fornito dall'Assessorato, ed indicate nelle osservazioni.-

Premesso che le "Linee guida per l'editing del P.U.D.M" hanno lo scopo di *supportare le fasi operative di editing del PUDM ad opera dell'ente locale competente, nel rispetto della struttura dei dati forniti in formato shapefile dall'amministrazione regionale*, ed in particolare:

- *fornisce alcune indicazioni tecniche che possono supportare l'operatore nelle attività di editing del piano coerentemente con la struttura dati fornita, al fine di garantire che le fasi previste dal SI-DeMar relativamente all'export della base dati, editing delle componenti territoriali ed import finale della struttura dati PUDM popolata possano svolgersi in maniera lineare ed efficiente*
- *illustra il contenuto della fornitura rilasciata dal Servizio 5 - Demanio Marittimo all'amministrazione comunale deputata alla redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.*

Si fa presente che la classificazione delle concessioni esistenti e previste è effettuata sulla base delle categorie individuate nella PARTE IV - Indirizzi Metodologici dell' Allegato 1 al D.A. 319/GAB del 05/08/2016 ed inoltre all'Art.33 *Concessioni demaniali ammissibili* delle NTA, la descrizione dei lotti fa riferimento agli articoli delle stesse norme tecniche relativi alle destinazioni d'uso ammissibili e non agli allegati del D.A. 319/GAB del 05/08/2016, tantomeno alle Linee guida per l'editing del P.U.D.M.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

Osservazione n. 3

A causa delle mareggiate e del periodico innalzamento del livello del mare dovuto alle maree, che invadono l'attuale superficie demaniale concessa, attrezzata con ombrelloni, tavoli e spiagge, annullando altresì la fascia di demaniale destinata al libero transito, la ditta chiede:

L'ampliamento dell'area data in Concessione Demaniale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, per una superficie pari a mq 273,00, relativa allo stabilimento balneare sito in Ragusa (RG) C/da Punta Braccetto. In sintesi è previsto quanto segue (come da progetto presentato in data 03/11/2016 prot. 73275 presso l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente UO.B A.2.8 Ufficio Territoriale di Ragusa):

- *Diversa ubicazione di una porzione di area di spiaggia data in concessione (mq 77,81), attrezzata con ombrelloni, tavoli e spiagge (in planimetria Tav. n. 2 - stato di fatto individuato con il n. 6);*
- *Eliminazione della pedana in legno realizzata su prospetto principale dell'immobile di superficie pari a 46.00 mq (in planimetria Tav. n. 2 - stato di fatto individuato con il n. 4).*
- *Ampliamento del 30% dell'attuale superficie data in concessione per un totale di mq 273,00;*
- *Realizzazione di area ludica coperta in una porzione di area (mq 35,72) oggetto dell'ampliamento, (in planimetria Tav. n. 2 - stato di progetto individuato con ORZ003).*

Tale variazione comporterà una modifica alla superficie totale attualmente data in concessione che da mq 910,00 passerà a mq 1183,00.

Si concorda con la possibilità di modifica ed ampliamento dell'area in concessione con realizzazione di area ludica coperta in una porzione di area (mq 35,72), a condizione che tale ampliamento venga realizzato nella parte di levante, opposta a quanto previsto nel progetto presentato dalla ditta, in considerazione della presenza della foce del torrente Mistretta per la quale il PUDM prevede forme di tutela e riqualificazione ambientale; e comunque previo parere degli Enti proposti in sede di conferenza di servizi.

Ciò considerato si esprime parere favorevole a condizione all'osservazione presentata.

Osservazione n. 4

considerato che l'area attrezzata per la balneazione a servizio della clientela dell'Hotel Acacia Marina e l'area assegnata all'Acacia Palace in costruzione, creano discontinuità all'area di spiaggia libera dividendola in due ed obbligando per raggiungerla i fruitori della porzione di spiaggia libera, peraltro non servita neanche di doccia, dal lato del Baja ad attraversare la battigia per raggiungerla, mentre l'altra porzione di spiaggia libera limitrofa al Delfino e direttamente accessibile ed è fornita di doccia pubblica

chiede

Di spostare le aree assegnate dal (PUDM) all'Acacia Marina e all'Acacia Palace in costruzione , affiancandole allo stabilimento denominato Baja Beach con Concessione 27/2002 in modo da unire

le due aree di spiaggia libera così direttamente servite dalle scala di accesso e doccia pubbliche già esistenti.

La possibilità di affiancare il lotto in questione, indicato nel piano come L4, al Lotto L5, non può essere presa in considerazione in quanto si andrebbe a creare una condizione di promiscuità tra i due lotti assegnati a differenti concessionari.

I servizi realizzabili nell'ambito dell'area in concessione sono quelli individuati all'Art.26 *Aree attrezzate per la balneazione* delle Norme Tecniche di Attuazione del PUDM.

Ciò considerato si esprime parere non favorevole all'osservazione presentata.

Osservazione n. 5

La ditta chiede una modifica, al capitolo 6 della stessa relazione, della dizione "nessun ampliamento in concessione" in riferimento al lotto in concessione (individuato con l'identificativo L5) poiché ritenuta poco comprensibile.

Si specifica che la dizione "nessun ampliamento in concessione" fa riferimento a quanto già oggetto della concessione, per cui si intende che non sono previsti ulteriori ampliamenti oltre a quanto già assentito.

La Ditta rileva inoltre che nella relazione Tecnica del Piano e negli elaborati cartografici non sono stati riportati in maniera corretta i dati e la superficie della concessione in possesso (individuata con l'identificativo C5) e ne chiede la correzione.

Dalla concessione demaniale n. 82/2008 risulta l'occupazione di suolo demaniale marittimo della superficie

complessiva di 1.151 mq allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare con il mantenimento durante il periodo invernale di 494 mq; è stato quindi effettuato un ampliamento rispetto alla concessione precedente costituita da un area di 426 mq (di cui circa 84 mq di superficie coperta).

Ciò considerato, preso atto della concessione già rilasciata dal demanio marittimo regionale e non presente tra gli archivi del comune si esprime parere favorevole all'osservazione presentata, nonostante la presentazione fuori termine.

Il Dirigente del Settore IV

Arch. Marcello Dimartino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dimartino', written in a cursive style.